



Ordinanza sui lavori di costruzione 2022: le novità

Le principali modifiche in breve

Le nuove disposizioni nell'Ordinanza sui lavori di costruzione 2022

Ci sono tre novità sostanziali.

Piano di sicurezza e di protezione della salute

In base all'attuale versione dell'Ordinanza sui lavori di costruzione, la pianificazione dei lavori di costruzione deve ridurre al minimo il rischio d'infortuni e di malattie professionali o di danni alla salute. Nella versione del 2022 ciò deve essere accompagnato da un piano scritto di sicurezza e di protezione della salute (art. 4).

Sole, caldo e freddo

Nel caso di lavori al sole, al caldo e al freddo occorre adottare le misure necessarie per proteggere i lavoratori (art. 37).

Illuminazione

I posti di lavoro e le vie di passaggio devono essere provvisti di un'illuminazione sufficiente (art. 38).

OLCostr 2022: revisione totale

- La struttura dell'Ordinanza sui lavori di costruzione è stata adeguata per facilitarne la comprensione, mentre alcuni capoversi sono diventati nuovi articoli.
- L'ordinanza è stata interamente aggiornata e rivista anche sul piano redazionale: ciò riguarda anche gli articoli e i capoversi che sono rimasti invariati dal punto di vista dei contenuti.
- I numeri degli articoli dell'ordinanza sono cambiati.

Le altre principali modifiche

Nelle pagine seguenti è disponibile una panoramica delle principali modifiche previste dalla nuova Ordinanza sui lavori di costruzione (OLCostr) per i diversi settori di attività:

Tutti i lavori di costruzione	3
Lavori sui tetti	4
Costruzione di ponteggi	5
Lavori di scavo e nei pozzi	6
Lavori di smantellamento e di demolizione	7

Principali modifiche nei lavori di costruzione

Le principali modifiche nel capitolo 2 dell'OLCostr

- Si limitano i lavori su scale portatili (art. 21).
- È stata eliminata la dicitura «con resistenza limitata alla rottura» (artt. 12, 44, 45).
- Il bordo superiore del corrente principale della protezione laterale deve situarsi ad almeno 100 cm al di sopra della superficie praticabile (art. 22).
- Per superare dislivelli superiori a 50 cm devono essere utilizzate attrezzature di lavoro adatte (art. 15).
- Per la posa di elementi prefabbricati per le solette, a partire da un'altezza di caduta superiore a 3 m occorre utilizzare reti di sicurezza o ponteggi di ritenuta su tutta la superficie (art. 27).
- Nella zona di pericolo dei veicoli da trasporto e delle macchine edili non possono sostare persone. Se non è possibile fare altrimenti, la zona di pericolo deve essere sorvegliata (art. 19).
- Il datore di lavoro è tenuto a informare i lavoratori interessati in merito al risultato delle perizie realizzate sulle sostanze nocive (art. 32).



Principali modifiche nei lavori sui tetti

Le principali modifiche nel capitolo 3 dell'OLCostr

- Ai bordi di tutti i tetti devono essere prese misure opportune per evitare le cadute a partire da un'altezza di caduta superiore a 2 m (art. 41). È fatta eccezione per i lavori di esigua entità, per i quali devono essere adottate misure di protezione contro le cadute solo a partire da un'altezza di caduta superiore a 3 m (art. 46).
- A partire da un'inclinazione del tetto di 30° è necessaria una parete di protezione da copritetto sul ponte da lattoniere del ponteggio di facciata (art. 41 cpv. 2).
- A partire da un'inclinazione del tetto superiore a 45° sono necessarie ulteriori misure di protezione (art. 41 cpv. 2).
- Per lavori effettuati su tetti esistenti può essere installata una parete di ritenuta con un'inclinazione massima del tetto di 45° (art. 42).



Principali modifiche nella costruzione di ponteggi

Le principali modifiche nel capitolo 4 dell'OLCostr

- È necessaria l'autorizzazione previa dell'installatore del ponteggio per gli elementi incorporati o annessi al ponteggio (art. 52).
- Sono vietati i ponteggi di facciata con struttura portante verticale in legno (art. 54).
- I piani di calpestio con botola possono essere utilizzati solo in casi eccezionali definiti nell'Ordinanza sui lavori di costruzione 2022 (art. 56).
- La distanza verticale di due corsie dei ponteggi deve essere di almeno 1,9 m (art. 57).
- La parete di protezione da copritetto deve essere realizzata in modo uniforme su tutta l'altezza (art. 59).
- Il carico utile deve essere indicato in modo ben visibile in corrispondenza di ogni accesso al ponteggio di lavoro e alla piattaforma per il materiale (art. 62).
- L'accesso a settori di ponteggi da lavoro la cui utilizzazione non è autorizzata deve essere impedito (art. 63).
- L'altezza di caduta in una rete di sicurezza non può superare i 3 m (art. 67).
- L'altezza di caduta su un ponteggio di ritenuta non può superare i 2 m (art. 66).
- Il corrente superiore del ponteggio di facciata deve superare di almeno 100 cm il bordo con rischio di caduta più elevato se la protezione laterale del ponteggio di facciata si trova a meno di 60 cm dal bordo con rischio di caduta (art. 26 cpv. 2).



Principali modifiche nei lavori di scavo e nei pozzi

Le principali modifiche nel capitolo 5 dell'OLCostr

- Per le scarpate è richiesta una prova di sicurezza se l'inclinazione supera il rapporto 2:1 (art. 76 cpv. 1).
- La prova di sicurezza deve essere rilasciata da un ingegnere specializzato o da un geotecnico (art. 76 cpv. 1).
- Il datore di lavoro deve provvedere affinché l'ingegnere specializzato o il geotecnico verifichi la corretta esecuzione delle misure che risultano dalla prova di sicurezza (art. 76 cpv. 2).
- La luce dello scavo necessaria è stabilita a seconda del diametro interno del tubo della condotta (art. 69 cpv. 3).
- L'utilizzo di scale a pioli per accedere a scavi e pozzi è limitato (art. 73).



Principali modifiche nei lavori di smantellamento e di demolizione

Le principali modifiche nel capitolo 6 dell'OLCostr

- L'obbligo di notifica per le ditte riconosciute specializzate in bonifiche da amianto è stato esteso (art. 86).
- Gli specialisti in bonifiche da amianto devono seguire un aggiornamento almeno ogni cinque anni (art. 85).
- Le ditte riconosciute specializzate in bonifiche devono impiegare dei propri specialisti in bonifiche da amianto e almeno altri due lavoratori propri che sono stati istruiti per tali lavori e annunciati alla Suva per le visite mediche profilattiche (art. 83).



Suva

Casella postale, 6002 Lucerna

Tel. 058 411 12 12

www.suva.ch/olcostr2022

Edizione: giugno 2021

Codice

88320.i (disponibile solo in formato PDF)